



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 43 del 5 Gennaio 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, redatte ai sensi del Decreto-Legge 2 Aprile 2021, n. 52 ed aggiornate, da ultimo al Decreto-Legge 24 Dicembre 2021, n. 221 e 30 Dicembre 2021, n. 229.

Ulteriori delucidazioni sono presenti nelle FAQ consultabili cliccando sul link sottostante:

<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-in-zona-bianca/>

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

1.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

EMERGENZA COVID-19: DELIBERA SULLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE PER TRE SETTIMANE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione straordinaria svoltasi il 3 gennaio 2022 in videoconferenza, convocata al fine di valutare l'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato quanto segue:

preso atto

- dell'incremento dei contagi che sta interessando anche la nostra regione, considerate le condizioni di incertezza scaturite dall'attuale situazione di emergenza e constatate le difficoltà manifestate da diverse Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5,
- delle comunicazioni del Presidente Vito Tisci sull'attuale situazione a livello nazionale, sulla base del confronto avuto con il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e con i Presidenti dei Comitati Regionali;

DISPONE

in via cautelativa, lo slittamento dei calendari di tutti i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, fino a tutto il Settore Giovanile, compresi i recuperi programmati a decorrere dal giorno 4 gennaio 2022, nonché le gare di Coppa Italia e Coppa Puglia. L'attività ufficiale riprenderà nel weekend del 29 e 30 gennaio 2022, con il riallineamento dei calendari di tutte le categorie dilettantistiche e giovanili (programmazione dell'8 e 9 gennaio 2022).

Si specifica, inoltre, che:

- fino a tale data non potranno essere organizzate gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti,
- tale slittamento non è riferito all'attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 previste dai protocolli ufficiali.

Si ritiene utile precisare che rimangono invariati i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, come previsto dall'Art. 67, commi 1 e 2 per i ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale e dall'art. 76, commi 2 e 3 per i ricorsi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

1.2 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

MEDICO ANTI COVID-19

Si informano le Società affiliate che, presso il C.R. Puglia LND, è stato istituito uno sportello riservato a tutti i tesserati per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

1.2.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che il calciatore tesserato con la Società qui di seguito trascritta è autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. VIRTUS MODUGNO

CARELLA FRANCESCO

nato 16/05/2006

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. FOGGIA INCEDIT – A.S.D. BITRITTO NORBA del 10/10/2021 (Reclamo della A.S.D. BITRITTO NORBA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) respinge il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia.
- 2) per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI del 28/11/2021 (Reclamo della A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) accoglie parzialmente il reclamo proposto, riducendo ad € 400,00 la sanzione comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Puglia;
- 2) per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CITTÀ DI TRANI 2019 – A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949 del 12/12/2021 (Reclamo della A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) accoglie parzialmente il reclamo proposto, riducendo a due giornate la squalifica comminata al calciatore CARITÀ ANTONIO (ASD NUOVA DAUNIA FOGGIA), dal Giudice Sportivo, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia;
- 2) per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI U17

Gara: U.S. S.VITO – A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO del 04/12/2021 (Reclamo della U.S. S.VITO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 09/12/2021 della delegazione Provinciale di Brindisi.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) dichiara irricevibile il reclamo proposto, confermando la squalifica comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 09/12/2021 della Delegazione Provinciale di Brindisi;
- 2) per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

FISSAZIONE UDIENZE

COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARA: ASD MARTINA CALCIO 1947– ASD SAVA DEL 02/12/2021

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società ASD SAVA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 17/01/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: ASD FOGGIA INCEDIT – ASD RINASCITA RUTIGLIANESE DEL 19/12/2021

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 17/01/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 – ASD IDEALE BARI DEL 05/12/2021

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società ASD IDEALE BARI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 17/01/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE 0054/CFA del 27.12.2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello Presidente

Salvatore Lombardo Componente

Antonia Fiordelisi Componente

Marco Lipari Componente

Massimiliano Atelli Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero di registro 0069/CFA/2021-2022 e 0070/CFA/2021-2022, proposti dal Presidente Pro tempore della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, dott. Gabriele Gravina, ai sensi dell'art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione

per l'annullamento

della parte motiva della decisione, avversata nelle rispettive parti da entrambi i reclami in titolo, del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27.12.2021, tenutasi anche in videoconferenza, il cons. Massimiliano Atelli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con i reclami in epigrafe, ambedue del 17.12.2021, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio impugna, ai sensi dell'art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d'ora innanzi, CGS), la parte motivata della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021, nelle parti concernenti la comminatoria della sanzione dell'inibizione a due dirigenti della Copertino Calcio (in particolare, al tesserato Gianluca Martina, sino al 12.1.2022, e al tesserato Antonio Martina, sino al 21.10.2023), in esito alla gara disputata il 17 ottobre 2021 "Copertino c/ Ruffano Calcio", valida per il Campionato di Prima Categoria.

In fatto, il Presidente Federale rappresenta in particolare quanto segue.

Riguardo al reclamo RG 0069/CFA/2021-2022, come da Comunicato Ufficiale n. 46 del Comitato Regionale Puglia del 21.10.2021, il tesserato Gianluca Martina, dirigente della Copertino Calcio *"Durante la gara, di seguito ad una decisione dell'Arbitro, entrava in campo senza essere autorizzato, lo raggiungeva protestando ed inveendo; lo stesso, raggiungeva l'Arbitro minacciandolo con parole ingiuriose ed irrispettose, lo toccava spingendolo con il petto proferendo ancora parole gravi. Successivamente prendeva la bandierina dell'assistente di gara, una volta avvicinandosi all'Arbitro, lo colpiva ripetutamente sulla coscia (senza provocare forti dolori); il dirigente proseguiva con l'atteggiamento minaccioso". In particolare, venivano profferite in pubblico reiterate minacce di morte (come da referto arbitrale, "il sig. Martina Gianluca entrava sul terreno di giuoco per protestare una mia decisione, con aria minacciosa, spingendomi con il petto diceva testuali parole: "oggi non esci vivo di qui, ti uccido figlio di puttana, ti faccio uccidere a Copertino stronzo di merda")*.

Riguardo invece al reclamo 0070/CFA/2021-2022, come da Comunicato Ufficiale n. 46 del Comitato Regionale Puglia del 21.10.2021, il tesserato Antonio Martina, dirigente della Copertino Calcio *"Si avvicinava al Direttore di Gara, minacciandolo reiteratamente con parole ingiuriose e irrispettose. Successivamente, a distanza, continuava con atteggiamento minaccioso e lanciava una bandierina in direzione dell'arbitro ma senza colpirlo"*.

1.21 Con nota in ambo i casi del 23.11.2021, il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri sottoponeva alla F.I.G.C. il suddetto provvedimento disciplinare per le valutazioni di competenza e per l'eventuale proposizione del ricorso straordinario ex art. 49, comma 3, lett. a, CGS.

1.3 Ravvisata dal Presidente FIGC la inadeguatezza delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale (come detto, inibizione al tesserato Gianluca Martina, sino al 12.1.2022, e al tesserato Antonio Martina, sino al 21.10.2023) rispetto alla gravità della condotta violenta perpetrata dai due dirigenti della Copertino Calcio, venivano proposti separati reclami ai sensi dell'art. 102 CGS F.I.G.C., con richiesta di applicazione, in ambedue i casi, di sanzioni più severe, alla luce dell'art. 35 CGS.

In particolare, parte reclamante, censura la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui, nel comminare una sanzione inibitoria ad entrambi i dirigenti di cui in premessa della Copertino Calcio, avrebbe tuttavia errato nella quantificazione della medesima, declinandola, nel caso del tesserato Antonio Martina, persino al di sotto del minimo edittale previsto dalla normativa federale, e, nel caso invece del tesserato Gianluca Martina, in una misura del tutto inadeguata rispetto alla gravità della condotta tenuta in concreto nei confronti del Direttore di Gara.

1.4 Il Presidente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con provvedimento del 13 dicembre 2021, assegnava la trattazione del reclamo alle Sezioni Unite, disponeva la abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all'art. 103, comma 2, CGS e fissava per la trattazione del reclamo l'udienza del 27.12.2021.

L'udienza collegiale del 27.12.2021 si svolgeva come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reclami sono stati proposti ai sensi dell'art. 102 CGS nei confronti dei due tesserati Gianluca Martina e Antonio Martina.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell'1.6.2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall'art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell'istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

Per quanto qui interessa, questa Corte ritiene che la legittimazione e l'interesse ad agire del Presidente della Federazione sussistano, anzitutto, quando la decisione impugnata risulti inadeguata nel decisum, tanto ove la sanzione sia quantificata in misura persino inferiore al minimo edittale, quanto ove la stessa si riveli comunque non proporzionata, per quanto superiore al minimo edittale, alla gravità della specifica condotta dedotta in contestazione.

Il che è proprio quanto accade nel caso in esame, ove il Presidente reclamante lamenta che il Giudice sportivo territoriale, nel comminare una sanzione inibitoria ad entrambi i dirigenti del Copertino Calcio, è tuttavia incorso in errore nella quantificazione della medesima, declinandola, nel caso del tesserato Antonio Martina, persino al di sotto del minimo edittale previsto dalla normativa federale, e, nel caso del tesserato Gianluca Martina, in una misura del tutto inadeguata rispetto alla gravità della condotta tenuta in concreto nei confronti del Direttore di Gara.

Dalla legittimazione e dall'interesse ad agire del Presidente federale discende, conseguentemente, l'ammissibilità dei due reclami in esame.

2. Sempre in via preliminare, i due reclami in epigrafe, proposti separatamente dal Presidente federale, sono riuniti d'ufficio da questa Corte, ai sensi dell'art. 103, comma 3, CGS, in quanto relativi alle condotte tenute da due dirigenti del Copertino Calcio nei confronti del medesimo Direttore di Gara in occasione della stessa partita "Copertino c/ Ruffano Calcio", valida per il Campionato di Prima Categoria, disputatasi il 17.10.2021.

3. Nel merito, i reclami riuniti sono fondati.

L'art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l'art. 35, comma 1, recala seguente definizione: "Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale".

La norma differenzia inoltre il regime delle sanzioni a seconda della condotta tenuta e del ruolo ricoperto da ciascun tesserato (calciatore, tecnico, dirigente).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sia corretta dal punto di vista dell'accertamento delle responsabilità e dell'inquadramento della fattispecie, mentre risulti invece inadeguata in rapporto alla gravità della condotta tenuta, in concreto, dai due tesserati del Copertino Calcio, Gianluca Martina e Antonio Martina.

La condotta di entrambi deve ritenersi contraddistinta da violenza, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CGS, non soltanto per ciò che attiene al tesserato Gianluca Martina, reo di aver dapprima spinto con il petto il Direttore di Gara e poi di averne percosso la gamba con la bandiera dell'assistente di gara (seppure senza provocargli dolore), ma anche nel caso del tesserato Antonio Martina, atteso che se nella tipizzazione della condotta violenta di cui al richiamato art. 35, comma 1, rientra anche lo sputo, a fortiori non può non rientrarvi anche il lancio della bandiera all'indirizzo dell'arbitro, pur quando – come nella specie – fortuitamente non lo colpisca.

In entrambi i casi, a colorare nel senso di una particolare gravità le rispettive condotte – tenute, è da evidenziare, da dirigenti della Società che ospitava la partita – sta anche la circostanza che il tesserato Antonio Martina svolgeva, al momento dei fatti, funzioni di assistente del Direttore di gara (e dunque disponeva a questo titolo della bandierina che ha scagliato contro l'arbitro), mentre il tesserato Gianluca Martina ha rivolto in pubblico al Direttore di gara, reiterate minacce di morte (come da referto arbitrale, *“il sig. Martina Gianluca entrava sul terreno di giuoco per protestare una mia decisione, con aria minacciosa, spingendomi con il petto diceva testuali parole: “oggi non esci vivo di qui, ti uccido figlio di puttana, ti faccio uccidere a Copertino stronzo di merda”*).

Tale gravità, a prescindere dal riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, per un verso non può essere sanzionata, nel primo caso, in misura inferiore al minimo della pena edittale, e, per altro verso, riguardo al tesserato Gianluca Martina, con una inibitoria troppo sotto proporzionata, e per ciò stesso inadeguata, rispetto al disvalore espresso dalla condotta in concreto tenuta.

L'ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono assumere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra.

A fronte di due comportamenti diversi fra loro (anche per intensità e gravità) ma in ogni caso non semplicemente ingiuriosi o irrispettosi, bensì connotati da violenza, nei termini anzidetti, il Giudice sportivo territoriale ha dunque fatto applicazione non appropriata del comma 3 dell'art. 35, CGS.

In particolare, nel caso del tesserato Antonio Martina, il Giudice sportivo territoriale è incorso in evidente errore comminando una sanzione inibitoria addirittura inferiore al minimo edittale di un anno; nel caso del tesserato Gianluca Martina, invece, comminando una sanzione inibitoria superiore sì al minimo edittale ma non adeguata alla gravità della condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, considerati in particolare il doppio contatto fisico e le reiterate minacce di morte profferite in pubblico.

In forza di ciò, questa Corte, in accoglimento del petitum dei reclami numeri 0069/CFA/2021-2022 e 0070/CFA/2021-2022 proposti dal Presidente Federale in data 17.12.2021, ravvisa necessario rideterminare le sanzioni comminate, in modo da proporzionarle, come segue, alla effettiva intensità e gravità delle condotte tenute in concreto dai due tesserati della Copertino Calcio:

- inibizione di 4 (quattro) anni al sig. Martina Gianluca;
- inibizione di 1 (uno) anno al sig. Martina Antonio.

P.Q.M.

accoglie i reclami riuniti, e, per l'effetto, ridetermina le rispettive sanzioni come segue:

- inibizione di 4 (quattro) anni al sig. Martina Gianluca;
- inibizione di 1 (uno) anno al sig. Martina Antonio.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 05/01/2022.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)